

DIREZIONE PROVINCIALE DI: FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI: FIRENZE

Registrazione di Atto Privato

Il 27/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio: TSM, serie 3, numero 829

data di stipula: 24/03/2026

ident.vo telematico: TSM26L000829000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: LAIMSM72D06Z133F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94139640489				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

MODULO VERBALE DI RIUNIONE marzo 2026
Assemblea Straordinaria

Pagina n°1
del verbale di
riunione

Associazione di promozione sociale
TEATRO A MANOVELLA

Sede legale via della Mula, 2
C.F. 94139640489
P.I. 05688630481

Legale rappresentante Massimo Ali

24/3/26

[Handwritten signature]



Data 24/03/26

dalle ore 16:30 alle ore 18:45 luogo Via della Mula, 2

Delle persone che sono tenute a partecipare sono presenti:

Presidente: Massimo Ali

Amministratore: Leonardo Venturi

e sono assenti: nessuno

Presiede la riunione: Massimo Ali

e svolge la funzione di segretario: Enrica Pecchioli

inoltre sono presenti: Giulio Mayer, Gioele Gaggio e Filippo Rusconi



Accertata la validità dell'adunanza, il Segretario/Presidente dichiara aperta la seduta; vengono quindi affrontati i seguenti argomenti del giorno:

1. Modifica Statuto e denominazione da APS ad associazione culturale
2. Procedere alla registrazione al registro del terzo settore

Si procede con la discussione degli o.d.g.

Per ognuno degli argomenti in discussione, viene deliberato quanto riportato nell'apposito foglio allegato al presente verbale, firmato del presidente e dal segretario verbalizzante.

Le proposte sono state n°1 ed il presente verbale contiene come allegati n° 1 fogli

La riunione ha avuto termine alle ore: 18:45

Il presidente verbale è stato redatto in data 24/03/2026

E' stato letto, approvato e sottoscritto in data 24/03/2026

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
TEATRO A MANOVELLA

Via Voltersana, 4/B

C.F. 94139640489

P.I. 05688630481

PRESIDENTE MASSIMO ALI

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of Massimo Ali]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature of Enrica Pecchioli]



MODULO VERBALE DI RIUNIONE marzo 2026
Assemblea straordinaria

Pagina n°2
del verbale di
riunione

Associazione di promozione sociale
TEATRO A MANOVELLA

Sede legale via della mula, 2
C.F.94139640489
P.I.05688630481
Legale rappresentante Massimo Ali

PROPOSTA N°1-2

ORDINE DEL GIORNO

Interventi significativi:

- 1: Tutti concordi nel modificare lo statuto e la denominazione da ASP ad Associazione culturale
- 2: Nei prossimi giorni procederemo alla registrazione al registro del terzo settore generico e provvederemo a depositare il tutto presso l'agenzia delle entrate

Favorevoli tutti , contrari , astenuti ,
Eventuali dichiarazioni a verbale:-
Altre comunicazioni:-

IL PRESIDENTE

Massimo Ali

IL SEGRETARIO

Carlo Pichini

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TEATRO A MANOVELLA

Via Volterrana, 4/B

C.F.94139640489

P.I.05688630481

PRESIDENTE MASSIMO A.

[Large handwritten signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
27/3/26
829 € 200



STATUTO **Associazione Culturale** ***"Teatro a Manovella"***



Art. 1) -COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

È costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 3/7/2017 (GU n. 179 del 2/8/2017), una Associazione con finalità di "interesse generale" civiche, solidaristiche e di utilità sociale, denominata: **"Teatro a Manovella ETS"** associazione culturale

L'Associazione ha sede nel comune di Sesto Fiorentino (FI), Via della Mula 2

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Art. 2) -NATURA, SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione ha per scopo principale quello di favorire lo sviluppo e gestione delle attività di promozione sociale in tema di cultura nella fattispecie teatrale. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la formazione e l'aggiornamento culturale, la creazione e la messa in scena di spettacoli, la produzione cinematografica e intrattenimenti musicali e comunque con iniziative dirette alla diffusione del teatro e dello spettacolo in genere. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione si propone di svolgere anche le seguenti attività: tavole rotonde, convegni conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, corsi, seminari, proiezione di films e documentari culturali o comunque di interesse per i soci; svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere: corsi di teatro, spettacoli teatrali, workshop di doppiaggio, corsi di dizione, seminari culturali, dibattiti proiezioni di film e così via.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'associazione può svolgere, ex art. 6 del codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Art. 3) - NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Art. 4) - ASSOCIATI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5) - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa acquistando così lo status di socio Ordinario.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6) - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- a) Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) Essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) Versare l'eventuale quota associativa nella misura e dei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 7) - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di socio si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) Mancato pagamento della quota associativa, se prevista entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

L'associato può invece essere escluso dall'associazione per:

- a) Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- b) Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8) - NORME SUL VOLONTARIATO

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite esse in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente in cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

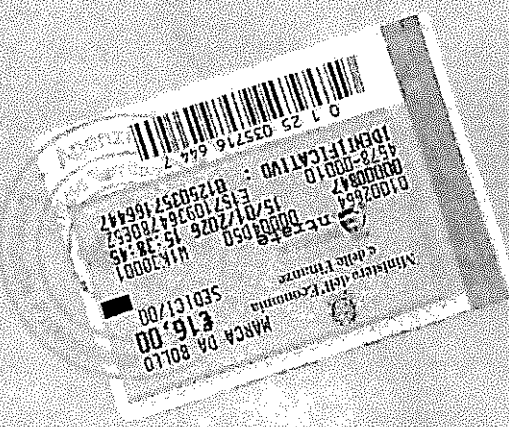
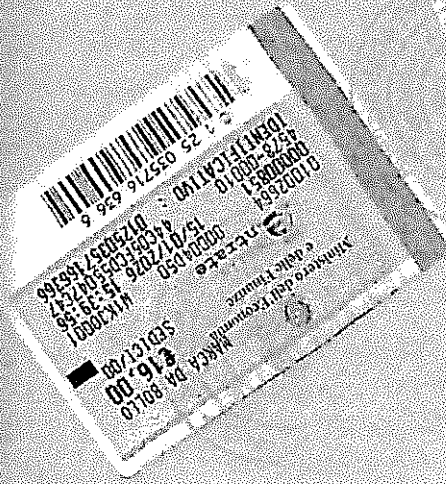
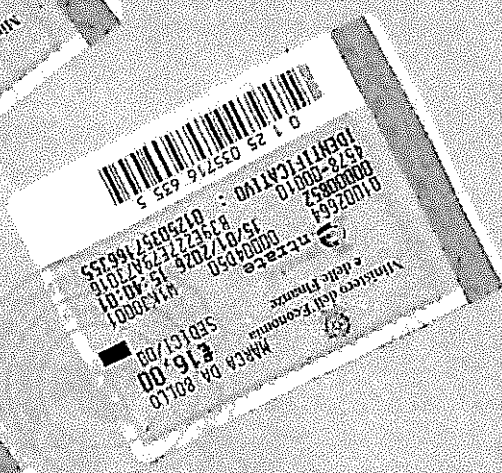
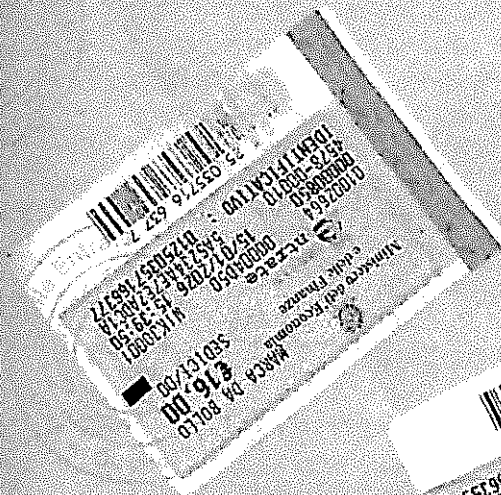
Art. 9) - QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art. 10) - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea dei soci;
2. L'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
3. L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;



L'as
II
ma
de
al
co
D
T
r
c

- ## 5. Il direttore artistico.

Art. 11) - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

a) Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

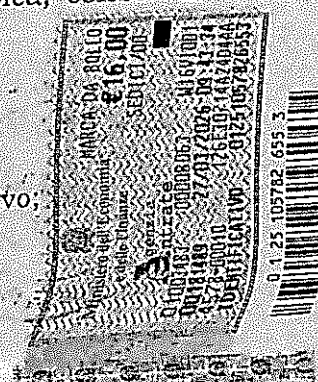
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

Art. 12) - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'assemblea ordinaria:

- a) Approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- b) Approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) Determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del consiglio direttivo o da altro organo sociale.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 13) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM

È compito dell'assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 14) - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha il diritto ad un solo voto (art 2538, comma 2, c.c.).

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto dell'associato minorenni fino al raggiungimento della maggiore età, viene esercitato attraverso chi esercita la potestà genitoriale.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle

cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 15) - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

Il consiglio direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16) - CONSIGLIO DIRETTIVO: REGOLE DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO E DI VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale trascritto nel libro delle adunanze e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Art. 17) - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) nominare il presidente, il vicepresidente e il segretario dell'associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Il consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Il segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociale e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art. 18) - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15 c. 2 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi sopra indicati, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19) - L'ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA E FUNZIONAMENTO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti solo rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

I membri dell'organo di controllo a cui si applica l'art. 2399 del c.c., devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 20) - COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del codice del terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art 14 dello stesso codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art 31 c. 1 del codice del terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21) - L'ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.

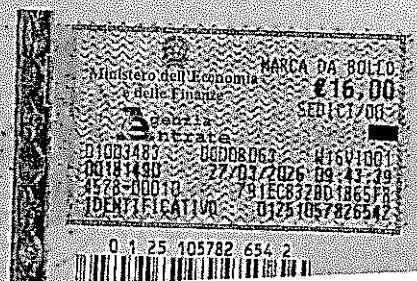
L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.

Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 22) - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA



Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) Adottare, in caso di necessità, provvedimenti di urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) Convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 23) - IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico è nominato dall'assemblea, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del consiglio con voto consultivo.

Compiti del Direttore Artistico: Programmazione degli eventi durante la stagione e distribuzione eventi, spettacoli e del programma per la stagione didattica.

Art. 24) - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25) - STATUTO/REGOLAMENTI

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea degli associati. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dalla medesima Assemblea.

Art. 26) - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le

vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 27) - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 28) - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
- f) dai proventi derivanti da eventuali attività economiche.

Art. 29) - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 30) - RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di Codice del Terzo Settore in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

